

DECISIONE DI CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO
(art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023)

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, per il servizio assicurativo relativo alla Polizza Infortuni Cumulativa dei Dirigenti di CAL

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO CHE

- a) **CAL** ha la necessità di dotarsi di polizza Infortuni Cumulativa dei Dirigenti di **CAL** al fine di assicurare la categoria dei dirigenti in caso di malattie professionali manifestatesi durante la vigenza della polizza, nonché in caso di infortuni subiti nello svolgimento:
 - i. delle attività professionali principali e secondarie;
 - ii. di ogni altra attività che non abbia carattere professionale;
- b) in data 11 dicembre 2028, Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito "**CAL**" o la "Società") ha sottoscritto con la compagnia assicurativa UnipolSai una polizza assicurativa infortuni con copertura assicurativa dalle ore 24:00 del 31/12/2018 alle ore 24:00 del 31/12/2023;
- c) in data 15 dicembre 2023 (Prot. CAL-U-2023-01239) **CAL** ha richiesto la proroga tecnica sino al massimo al 30 giugno 2024;
- d) risulta pertanto necessario che la Società stipuli una nuova Polizza infortuni avente copertura assicurativa con effetto dalle ore 24:00 del 30/06/2024;

DATO CHE

- e) Il **RUP**, tenuto conto della particolare tipologia di settore oggetto dell'affidamento, ha ritenuto di richiedere al broker della Società (di seguito il "**Broker**"), lo svolgimento di un'indagine relativa alla scelta delle Compagnie assicurative da individuare in relazione alle esigenze di **CAL**;
- f) il **RUP**, con il supporto del **Broker**, ha stimato per il Contratto in oggetto, tenuto conto delle condizioni del mercato assicurativo, una durata pari a n. 3 (tre) anni ("durata contrattuale"), ossia dalle ore 24:00 del 30/06/2024 alle ore 24:00 del 30/06/2027, oltre n. 6 (sei) mesi di

eventuale proroga tecnica se necessaria nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario ("proroga tecnica");

RICHIAMATI

- g) il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito anche il "**Codice**");
- h) l'art. 3, comma 1, lett. d), dell'Allegato I.1 "*Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti*" al **Codice**, per cui l'affidamento diretto è individuato come "*affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*";
- i) l'art. 50, comma 1, lett. b) del **Codice**, secondo cui i contratti servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 140.000,00, sono svolti con la modalità dell'*"affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;
- j) l'art. 15 del **Codice**, nonché l'Allegato I.2 al **Codice**, che disciplinano la figura e le attività del Responsabile Unico del Progetto;
- k) l'art. 17, comma 2, del **Codice** secondo cui "*in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 [la decisione di contrarre] individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale*";
- l) l'art. 48 del Codice che detta la disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- m) l'art. 49 del Codice che disciplina il principio di rotazione degli affidamenti;
- n) l'art. 49 co. 4 del Codice che prevede che, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato ed alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere individuato quale affidatario diretto;
- o) l'art. 17, co. 5, secondo periodo del Codice, secondo cui "*L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse*

pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace”;

- p)** l'art. 17, co. 8 del Codice, secondo cui “Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9”;
- q)** l'art. 99 del Codice, secondo cui “*La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni*”;
- r)** l'art. 50, comma 6, del Codice, secondo cui “*Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione*”;
- s)** l'art. 55, comma 1, del Codice, secondo cui nelle procedure di affidamento quali, tra l'altro, l'affidamento diretto “*la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione*”;
- t)** l'art. 13.2 del Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Amministrazione di CAL (di seguito il “Regolamento”), ai sensi del quale “In caso di sopravvenute modifiche alla normativa comunitaria e nazionale ed alle altre disposizioni applicabili in materia di contratti pubblici, le disposizioni del presente Regolamento non più conformi alla predetta nuova normativa verranno automaticamente sostituiti da quest'ultima. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, ogni variazione alla normativa/disciplina di riferimento in materie, cui il presente Regolamento fa rinvio, comporterà l'automatico adattamento dello stesso”;
- u)** l'art. 7.3 del Regolamento, ai sensi del quale “*Nel caso di affidamento diretto con o senza previa richiesta di più preventivi di lavori, servizi e forniture, CAL adotta di regola un unico atto, la Determina a contrarre e di affidamento (di seguito la “Determina unica”) in luogo della Determina a contrarre*”;
- v)** l'art. 8.3 del Regolamento, in base al quale “*Qualora venga adottata la Determina unica o l'Atto unico la proposta del RUP di individuazione dell'affidatario è contenuta nel suddetto atto*”;

- w) l'art. 3.6 della Procedura applicativa, in base al quale *“con la sottoscrizione della Richiesta di attivazione e della relativa nomina, il RUP conferma e fa proprie le valutazioni ivi indicate, effettuate dall'U.O/Area/Ufficio richiedente, ove non coincidente”*;

CONSIDERATO CHE

- x) Il **RUP**, al fine di facilitare la partecipazione all'affidamento in oggetto senza rinunciare alle condizioni di polizza a garanzia degli interessi di **CAL**, ha ritenuto di stabilire che le prestazioni contrattuali, verranno regolate, previa accettazione, da parte di **CAL**, dalle condizioni contrattuali prodotte dagli operatori economici, salvo il rispetto, a pena di inammissibilità, di c.d. **“clausole obbligatorie minime”** definite con il supporto del **Broker** che l'operatore economico dovrà riprodurre in apposito atto separato qualora non presenti nelle Condizioni Generali presentate dalle Compagnie;
- y) il **Broker** ha individuato per conto del **RUP**, quali operatori economici cui chiedere un preventivo, le seguenti Compagnie;
- i. Vittoria;
 - ii. Allianz;
 - iii. Generali;
 - iv. HDI Assicurazioni;
 - v. Allianz Viva;
 - vi. AXA;
 - vii. Reale Mutua;
 - viii. Sara Assicurazioni;
 - ix. Zurich;
 - x. ELIPSLIFE;
 - xi. ITAS;
- z) Il **RUP**, per l'affidamento relativo alla polizza in oggetto, ha ritenuto di applicare, al fine dell'individuazione dell'affidatario, il principio di economicità;

DATO ATTO CHE

- aa) a seguito della richiesta di quotazione da parte del **Broker**, il medesimo ha comunicato che delle Compagnie assicurative di cui alla precedente lett. **bb)**, quelle che hanno comunicato una disponibilità in merito all'affidamento in oggetto sono le seguenti:
- i. Vittoria

- ii. Allianz
- iii. Generali;

bb) le Compagnie di cui alla precedente lett. **dd)** non hanno accolto le condizioni minime, c.d. “**clausole obbligatorie minime**”, richieste da **CAL**, redigendo un proprio capitolato;

cc) il **Broker** ha rappresentato che:

(i) la Compagnia Vittoria ha presentato la seguente quotazione:

Premio lordo annuo offerto pari ad Euro 1.400,00 (millequattrocento/00), al netto delle imposte governative;

(ii) la Compagnia Allianz ha presentato la seguente quotazione:

Premio lordo annuo offerto pari ad Euro 2.222,46 (duemiladuecentoventidue/46), al netto delle imposte governative;

(iii) la Compagnia Generali ha presentato la seguente quotazione:

Premio lordo annuo offerto pari ad Euro 4.514,00 (quattromilacinquecentoquattordici/00), al netto delle imposte governative;

dd) il **Broker** ha, altresì, rappresentato che, dal punto di vista delle somme assicurate

(i) l’offerta della Compagnia Vittoria risulta peggiorativa;

(ii) l’offerta della Compagnia Allianz risulta in linea con quanto chiesto da **CAL**;

(iii) l’offerta della Compagnia Generali risulta in linea con quanto chiesto da **CAL**;

ee) a fronte dei premi annuali offerti dalle Compagnie assicurative, tenuto conto del parametro delle “somme assicurate”, il miglior preventivo è stato offerto dalla Compagnia Allianz;

ff) il **RUP**, con riferimento alle Condizioni di Polizza offerte dalla Compagnia Allianz, tenuto conto della disamina svolta dal **Broker**, ritiene di accettare le suddette Condizioni di Polizza;

gg) il **Broker** ha comunicato la disponibilità della Compagnia Allianz alla sottoscrizione di una polizza per la durata individuata dal **RUP**, con il supporto del **Broker**, indicata alla precedente lett. **f)**, con la specificazione, che dovrà essere contenuta nella polizza che verrà sottoscritta, ovvero in specifica appendice, di specifiche clausole richieste da **CAL** ossia:

(i) durata della polizza di 3 (tre) anni, ossia delle ore 24:00 del 30 giugno 2024 alle ore 24:00 del 30 giugno 2027, con facoltà da parte di entrambe le Parti di recesso annuale, esercitabile entro i sessanta (60) giorni antecedenti la scadenza annuale;

(ii) facoltà di proroga tecnica fino ad un massimo di sei mesi;

(iii) esercitabilità della proroga tecnica *sub b)* anche in caso di esercizio della facoltà di recesso *sub a)* e in caso di sinistro;

hh) il **RUP**, con il supporto, considerata la tipologia di affidamento, del **Broker**, ritiene che la quotazione presentata dalla Compagnia di cui alla precedente **lett. ff)** punto (ii), sia congrua ed in linea con il mercato assicurativo di riferimento e, pertanto, di accettare il preventivo

offerto;

ii) pertanto, tenuto conto del Premio offerto di cui alla precedente **lett. ff)** punto **(ii)**, l'importo massimo complessivo è pari ad **Euro 7.778,61 (settemilasettecentosettantotto/61)** al netto delle imposte governative, corrispondente ad Euro 9.509,36 (novemilacinquecentonove/36) al lordo delle imposte governative, ossia pari a:

(i) Euro 6.667,38 (seimilaseicentosessantasette/38) al netto delle imposte governative, corrispondente ad Euro 8.150,90 (ottomilacentocinquanta/90), al lordo delle imposte governative, per la durata contrattuale di n. 3 (tre) anni, corrispondente ad un premio annuale di **Euro 2.222,46 (duemiladuecentoventidue/46)** al netto delle imposte governative, corrispondente ad Euro 2.716,96 (duemilasettecentosedici/96) al lordo delle imposte governative;

(ii) Euro 1.111,23 (millecentoundici/23) al netto delle imposte governative, corrispondente ad Euro 1.358,48 (milletrecentocinquantotto/48) al lordo delle imposte governative, per l'eventuale esercizio della proroga tecnica di n. 6 (sei) mesi;

RILEVATO CHE

jj) trattandosi di affidamento diretto inferiore ad Euro 40.000, ai sensi del primo comma dell'articolo 52 del D.Lgs 36/2923, il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95, 97 e 98 del Codice è verificato a fronte della dichiarazione sostitutiva presentata dall'operatore economico ai sensi del suindicato articolo;

kk) nel presente affidamento non è richiesto all'operatore economico il possesso di requisiti "speciali";

CONSIDERATO CHE

ll) il Responsabile Unico del Progetto, in base alla tipologia del servizio richiesto, ha ritenuto di non richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTI

mm) la Delibera del Consiglio di amministrazione di **CAL** del 15 settembre 2022 ed i poteri conferiti all'Amministratore Delegato di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., il dott.

Gianantonio Arnoldi;

nn) la nomina di **RUP** del 9 ottobre 2023 dell'Ing. Alberto Rigoni per l'affidamento in oggetto;

oo) la Richiesta di Attivazione trasmessa all'Ufficio Gare e Contratti avvenuta in pari data;

DETERMINA

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate:

1. di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del **Codice**, del servizio in epigrafe in favore della società **Allianz S.p.A.**, C.F. e P. IVA 05032630963 con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri, 3, 20145 Milano (MI);
2. di approvare, per l'affidamento in oggetto, l'importo massimo complessivo di cui alla precedente lett. **ii)**;
3. di approvare, per l'affidamento in oggetto, la durata di tre (3) anni con le precisazioni di cui alla precedente lett. **gg)**;
4. di procedere con i necessari adempimenti preordinati alla sottoscrizione con **Allianz S.p.A.** della Polizza Infortuni Cumulativa dei Dirigenti di e con ogni attività prodromica, connessa e/o consequenziale, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente determina.

Allegati:

1. Condizioni "generalì" di Polizza.

Milano, 27.06.2024

Il Responsabile Unico del Progetto e chi adotta il provvedimento dichiarano che non sussistono motivi di conflitto di interesse neppure potenziale ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 e delle Linee Guida Anac n. 15 del 5 giugno 2019.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

L'Amministratore Delegato

(Dott. Gianantonio Arnoldi)

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Il Responsabile Unico del Progetto ha accertato la sussistenza delle condizioni di legge necessarie per l'affidamento oggetto della presente decisione.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

Il Responsabile Unico del Progetto

(Ing. Alberto Rigoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Il Direttore Amministrativo ha accertato la sussistenza della copertura finanziaria per l'affidamento oggetto della presente decisione.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

Il Direttore dell'Area Amministrativa

(Ing. Giacomo Melis)

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Data di pubblicazione: 5 agosto 2024